

RINNOVO CCNL COLLABORATORI FAMILIARI

CCNL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

-
- Con l'ipotesi di accordo 28 ottobre 2025 FIDALDO e DOMINA con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF hanno **rinnovato il c.c.n.l.** che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

Il nuovo c.c.n.l. decorre dal 1° novembre 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

Si riportano le novità di maggior interesse operativo.

- MINIMI TABELLARI:**

E' stabilito un aumento di **€ 100,00** dei minimi retributivi per il liv. BS conviventi ed in proporzione per gli altri livelli, così ripartito:

- € 40 dal 1° gennaio 2026;
- € 30 dal 1° gennaio 2027;
- € 15 dal 1° gennaio 2028;
- € 15 dal 1° settembre 2028.

Gli importi previsti per la prima tranche dell'aumento - che a gennaio 2026 saranno oggetto della consueta rivalutazione annuale - sono i seguenti:

Conviventi

Livelli	Importi mensili	Indennità di funzione
DS	1.461,58	205,84
D	1.391,98	205,84
CS	1.183,19	---
C	1.113,61	---
BS	1.043,99	---
B	974,39	---
AS	950,00	---
A	900,00	---

Non conviventi

Livelli	Importi orari
DS	9,88
D	9,48
CS	8,23
C	7,79
BS	7,38
B	6,95
AS	6,70
A	6,45

L'accordo non fornisce i minimi per i lavoratori conviventi ad orario ridotto e per l'assistenza e la presenza notturna.

Vitto e alloggio

L'accordo specifica che i valori mensili si ottengono moltiplicando per **30** quelli giornalieri (invece che sui giorni lavorativi).

Festività

L'accordo introduce, tra le giornate festive la festività del **4 ottobre (San Francesco)**.

Permessi

I lavoratori potranno, fruire dei permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l.e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per **assistere familiari con grave disabilità certificata** (coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

Maternità

L'accordo stabilisce che ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, per ogni figlio, secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a **4 mesi** senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

b) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a **4 mesi** senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Il padre o il genitore intenzionale, lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta parto ed entro i 5 mesi successivi, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di **10 giorni lavorativi**, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa; il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.